

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 117/17

STATUTO

«LA CLAPA DEL BORGO O.D.V.»

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

«LA CLAPA DEL BORGO O.D.V. »

da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Gorizia e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato all'unanimità dall'Organo di Amministrazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, definibile come qualifica organizzazione di volontariato - O.D.V., si pone gli obiettivi di far meglio conoscere ai cittadini, pertinenti al proprio contesto territoriale, l'importanza della necessità di un loro avvicinamento culturale e/o coinvolgimento sulle problematiche di tipo sociale - solidaristico (inclusione e solidarietà a livello di comunità locale), del paesaggio (nelle sue rispettive componenti prettamente naturalistiche, agricole ed altre alterazioni territoriali connesse ad azioni di urbanizzazione, conurbazione, etc.) ed alla tutela dell'ambiente, sempre declinata nelle sue varie forme (riduzione degli inquinamenti, contrasto ai cambiamenti climatici, contrasto allo spreco di risorse naturali).

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità e di inclusione sociale. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- d) "Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) "Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) "Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse;
- s) "Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modifiche;
- u) "Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, a titolo individuale o in forme di collaborazione con altri enti che perseguono finalità condivise, intende concretizzare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

a) organizzazione di corsi di formazione ed attività divulgative e di sensibilizzazione sulla proposizione/riproposizione di arti, saperi e mestieri anche mediante il confronto generazionale sui temi della creazione artistico/decorativa, dell'artigianato, dell'agricoltura, educazione all'igiene ambientale ed il riciclo funzionale di materiali ed attrezzature usate;

b) programmazioni, proposte progettuali, progettazioni ed interventi di recupero e/o riqualificazione ambientale, paesaggistica, di miglioramento e rigenerazione urbana, posti in essere in ottica di incremento della sostenibilità socio - ambientale;

c) programmazioni, proposte progettuali, progettazioni ed interventi di solidarietà, animazione sociale e promozione turistico/ricreativa del territorio circostante, anche mediante l'organizzazione di tradizionali mercatini locali, eventi dedicati a giochi tradizionali di piazza, eventi enogastronomici tematici sui prodotti tipici dei luoghi e/o di produzione agricola locale, esposizioni di fotografie, disegni ed altre illustrazioni storiche del territorio locale, etc;

d) programmazioni, proposte progettuali, progettazioni ed interventi volti a prevenire e contrastare forme di fragilità sociali caratterizzate da fenomeni di disagio, solitudine ed emarginazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; nell'adesione i soci sono animati da spirito di solidarietà e correttezza fra loro.

Possono altresì essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato (Art. 32 comma 2 D.lgs. 117/2017). Gli altri enti del Terzo Settore, nell'adesione all'Associazione, sono rappresentate dal rispettivo Presidente o loro delegato appartenente al medesimo ente.

Chi intende, essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- in caso di persona fisica : l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- in caso di altro ente del Terzo Settore : denominazione dell'associazione, indirizzo della sede legale, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; nome, cognome, data di nascita e residenza del legale rappresentante, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'espressione della volontà di far parte dell'Associazione come associato.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale e l'annotazione nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; entrambi i diritti possono essere esercitati da associati annotati nel libro dei soci da almeno 90 giorni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti: tale obbligo è da rispettare anche nel caso di un associato dimissionario per l'anno sociale in cui egli intenda recedere.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota associativa, morte, recesso o esclusione.

Può essere escluso l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all'Associazione: l'esclusione viene resa esecutiva mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il mancato versamento della quota associativa è causa di decadenza, che sarà deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione una volta trascorso l'anno solare di riferimento.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e risultano in regola con il versamento della quota associativa, a far data dalla prima convocazione di un'adunanza ordinaria o straordinaria.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza degli associati;
- delibera, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con eventuale devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati.

È possibile convocare l'Assemblea in modalità di videoconferenza con diritto di voto telematico o per corrispondenza secondo la normativa vigente, anche solo per singoli componenti.

Le votazioni in Assemblea concernenti persone vanno assunte a scrutinio segreto.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- proporre la quota sociale.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea per la durata di anni tre e possono essere rieletti.

Ogni ente del Terzo Settore eventualmente presente nell'Organo di Amministrazione può essere rappresentato da un'unica persona fisica.

Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Organo di Amministrazione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del

Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Organo di Amministrazione è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente Statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel presente Statuto o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile convocare il Organo di Amministrazione in modalità di videoconferenza con diritto di voto telematico o per corrispondenza secondo la normativa vigente, anche solo per singoli componenti.

L'Organo di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altri associati, di volta in volta, specifiche ruoli ed incarichi funzionali al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, comprese le convenzioni tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente è eletto dal Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 10

il segretario G. Ciceri
il presidente Franco Pelli

(Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Segretario)

Compiti del Segretario sono:

- curare i verbali dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
- tenere aggiornato il Libro degli associati e Registro dei volontari;
- cura e tenuta di altri atti dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- curare la corrispondenza dell'Associazione.

ART. 12

(Tesoriere)

Compiti del Tesoriere sono:

- provvedere all'espletamento delle azioni economiche ordinarie, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributi in capo all'Associazione;
- inventariare i beni dell'Associazione;
- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- depositare ogni atto riferibile alla propria attività presso la sede dell'Associazione.

ART. 13

(Risorse economiche, patrimonio e responsabilità)

Le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie

attività da entrate riconducibili a :

- quote sociali e contributi associativi;
- contributi percepiti da enti pubblici e privati internazionali, statali, locali, istituti di credito, e persone fisiche;
- erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- proventi da attività non commerciali e commerciali secondo criteri e limiti imposti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Con specifici regolamenti interni sono disciplinate le modalità di conservazione, tenuta e gestione del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni intestati alla stessa, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti.

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra - contrattuale della stessa.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste dall'articolo 13 commi 1-2 e dall'art 14 comma 1 del D.lgs. 117/17.

Esso è predisposto dal Organo di Amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16

(Libri)

L'Organo di Amministrazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Organo di Amministrazione.
- Libro dei sostenitori, solamente nel caso in cui essi siano effettivamente presenti

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Amministrazione entro trenta giorni deve mettere a disposizione i libri sociali a chi ne ha fatto formale richiesta.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dei volontari.

ART. 19

(Sostenitori)

Possono essere riconosciuti in qualità di "sostenitori" le persone fisiche e le Associazioni che, condividendo gli ideali espressi nel presente Statuto, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori sono menzionati in un

apposito elenco nel "libro dei sostenitori".

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme (REVISIONE STATUTARIA DEL 27 GIUGNO 2025)

il Presidente (sottoscrizione con firma estesa)

Franco Pell

il Segretario (sottoscrizione con firma estesa)

G. Casar

il presidente Franco Pell
il segretario G. Casar

